



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO

Provincia di Pavia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 1 Del 03-03-21

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI.

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di marzo alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CAPITTINI NICCOLO'	P	GRIECO MARGHERITA	P
BECCARIA AMBROGIA	P	FACCIOLI FABIANA CLAUDIA	P
Rossanigo Luigi	P	CAPITTINI VALTER AUDISIO	P
CEI ALESSANDRA	P	ANGELERI MASSIMO	P
FREDDITORI ROBERTO	P	ANSANDRI PAOLO ROBERTO	A
BOTTA TIZIANA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor CAPITTINI NICCOLO' in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. MARIANO CINGOLANI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Montini Serena

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 1 del 03-03-2021 - pag. 1
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Montini Serena
COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO

IL CONSIGLIO COMUNALE

AQUISITI i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate"*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847 *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*.
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree"*

pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione del COSAP, ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. 446/97, approvato, da ultimo, con delibera del Commissario Straordinario n. 70 del 23/10/1998;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera del Commissario Straordinario n. 27 del 14/10/1994;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende altresì necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l'applicazione del COSAP, ai

sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato, da ultimo, con delibera del Commissario Straordinario n. 70 del 23/10/1998;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;*

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”.*

VISTE:

- la proposta di regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale – Allegato 1;
- la proposta di regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale – Allegato 2;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il nuovo canone patrimoniale di concessione, per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati non siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

CONSIDERATO che, in sede di prima applicazione del canone, per il solo esercizio 2021 si rende necessario:

- differire il termine per il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale dal 31/01/2021 al 30/04/2021;
- differire il termine per il versamento del canone dovuto dal titolare di una concessione mercatale con posteggio fisso dal 31/01/2021 al 30/04/2021;

al fine di consentire l'emissione degli avvisi di pagamento in tempo utile e con congruo anticipo rispetto alla scadenza;

RILEVATO che sinora il Comune di Pieve del Cairo ha gestito autonomamente il COSAP ed ha, invece, affidato al concessionario ABACO S.p.A. la gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2022 (giusta determina n. 42 del 18/12/2019);

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 846 della Legge 160/2019 che stabilisce che “gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari”.

RICHIAMATA, inoltre, la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/DF del 18/12/2020 nella quale si precisa che, nel caso in cui il Comune gestisca direttamente la TOSAP/COSAP mentre abbia affidato la gestione dell'ICP/DPA ad un soggetto esterno, è possibile mantenere una differenziazione nella scelta dell'affidamento della gestione delle entrate relative alle diverse componenti del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

RITENUTO necessario, nelle more di una complessiva valutazione sulla migliore forma di gestione del nuovo canone, avvalersi della facoltà di affidare la gestione della componente relativa alla pubblicità ed alle pubbliche affissioni al concessionario Abaco S.p.A., già incaricato per ICP e DPA, almeno fino al 30/09/2021, e di proseguire con la gestione diretta da parte dell'Ente relativamente alla componente inerente le occupazioni di suolo pubblico e le occupazioni di aree pubbliche destinate a mercati;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'Interno ad oggetto: “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021”;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di istituire e di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale – Allegato 1;
3. di istituire e di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale – Allegato 2;
4. di differire per il solo anno 2021:
 - il termine per il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale dal 31/01/2021 al 30/04/2021;
 - il termine per il versamento del canone dovuto dal titolare di una concessione mercatale con posteggio fisso dal 31/01/2021 al 30/04/2021;
5. di avvalersi della facoltà di affidare la gestione della componente relativa alla pubblicità ed alle pubbliche affissioni al concessionario Abaco S.p.A., già incaricato per ICP e DPA, almeno fino al 30/09/2021 e di proseguire con la gestione diretta da parte dell'Ente relativamente alla componente inerente le occupazioni di suolo pubblico e le occupazioni di aree pubbliche destinate a mercati;
6. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione dei presenti regolamenti nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
7. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. 446/9) approvato, da ultimo, con delibera del Commissario Straordinario n. 70 del 23/10/1998;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera del Commissario Straordinario n. 27 del 14/10/1994;
8. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
9. di stabilire che le disposizioni dei regolamenti di istituzione e disciplina dei canoni in oggetto decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

SUCCESSIVAMENTE

Stante l'urgenza di provvedere, con voti n. 10 voti unanimi dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma IV, D. Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to CAPITTINI NICCOLO'

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MARIANO CINGOLANI

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno _____, ai sensi dell'art. 124 del T.U.L.C.P. n. 267/2000 per rimanervi 15 giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. CINGOLANI MARIANO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-03-2021

Responsabile del Servizio

F.to Dott. CINGOLANI MARIANO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. CINGOLANI MARIANO